

Archiviazione di una segnalazione in relazione all'esistenza di pratiche commerciali scorrette (il caso della «Nutella»)

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 16 giugno 2021, n. 7180 - Savo Amodio, pres.; Marzano, est. - Codacons (Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori) (avv.ti Giuliano e Rienzi) c. Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. gen. Stato) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Pubblicità ingannevole e comparativa e pratiche commerciali scorrette - Archiviazione di una segnalazione in relazione all'esistenza di pratiche commerciali scorrette (il caso della «Nutella»).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. In data 13 febbraio 2018 il Codacons inoltrava formale segnalazione all'Antitrust, relativa a presunte pratiche commerciali scorrette collegate alle campagne pubblicitarie del prodotto "Nutella" ad opera della Ferrero S.p.A., evidenziando: a) che la pubblicità della Ferrero era in grado di incidere pericolosamente su bambini e minori stante la rassicurazione che il prodotto "Nutella" possa consumarsi senza limiti, non essendovi controindicazioni sul piano della salute; 2) che autorevoli studi, condotti dall'ISS e dall'EFSA, confermavano che l'olio di palma - per i grandi consumatori di prodotti a base di questo olio vegetale - non fosse a rischio zero per la salute umana; 3) che il vanto ambientalistico della Ferrero non era confortato sul piano dei fatti e pertanto fosse ingannevole anche alla luce dei noti scandali che avevano coinvolto le coltivazioni di olio di palma aderenti al sistema di certificazione privato RSPO.

Con provvedimento del 30 marzo 2018, l'AGCM archiviava la segnalazione del Codacons per manifesta infondatezza.

Con il ricorso in epigrafe il Codacons ha impugnato il suddetto provvedimento di archiviazione prospettando le seguenti tre diverse argomentazioni: a) la pubblicità denunciata proporrebbe ai minori un modello errato di consumo, con i rischi conseguenti sul piano psicofisico; b) non vi sarebbe, per i grandi consumatori di "Nutella" e altri prodotti a base di olio di palma, impatto zero sulla salute; c) sarebbe scorretto il vanto di sostenibilità ambientale delle coltivazioni di olio di palma.

L'AGCM e la controinteressata Ferrero S.p.A. si sono costituite in giudizio per resistere al gravame, del quale hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza.

Con ordinanza n. 4051 del 5 luglio 2018 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare sia per assenza di *periculum in mora* "dato che la campagna pubblicitaria censurata risulta terminata dal 3 marzo 2018 né parte ricorrente fornisce elementi oggettivi da cui dedurre che essa sia nuovamente iniziata nelle medesime modalità", sia in ragione della dubbia ammissibilità dell'azione di accertamento proposta.

In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive.

La parte controinteressata ha replicato con memoria del 27 maggio 2021 e all'udienza del 9 giugno 2021, sentiti i difensori presenti in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

La parte ricorrente si duole che l'AGCM, dopo aver ricevuto una sua segnalazione, con cui si denunciava la possibile scorrettezza e ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso da Ferrero e relativo al prodotto "Nutella", abbia deciso di archiviare il procedimento.

Il provvedimento è censurato per difetto di motivazione.

In proposito deve rilevarsi che l'Autorità ha compiuto le proprie valutazioni alla luce di un approfondito parere dell'Istituto Superiore di Sanità richiamato nella comunicazione impugnata (doc. 2 del fascicolo AGCM).

Alla luce di tale parere, l'Autorità ha escluso che i messaggi pubblicitari segnalati siano ingannevoli perché, come affermato dall'ISS, non esiste allo stato documentazione scientifica che smentisca la veridicità delle affermazioni contenute in tali messaggi.

Il parere dell'ISS è stato emesso a seguito di richiesta del Ministero della Salute, proprio per fare chiarezza "sull'eventuale tossicità dell'olio di palma come ingrediente alimentare": nel rapporto del 19 febbraio 2016 l'ISS chiarisce che, allo stato, "non sono disponibili dati scientificamente validati sull'assunzione di olio di palma attraverso la dieta nella popolazione italiana", anche tenuto conto che "l'impiego dell'olio di palma nei prodotti trasformati è spesso associato a quello di altri ingredienti (...) apportatori, come l'olio di palma, di acidi grassi saturi" (cfr. doc. cit.) ed evidenzia che non esistono componenti specifiche dell'olio di palma capaci di determinare con certezza effetti negativi sulla salute.

In definitiva la determinazione impugnata è stata assunta sulla base di evidenze scientifiche che, oltre a smentire le affermazioni di parte ricorrente, connotano di esaustività la motivazione la quale, pertanto, è immune dal denunciato vizio.

Invero la motivazione addotta nell'archiviazione disposta in esito all'atto di segnalazione del Codacons, per quanto sintetica, permette di apprezzare compiutamente il percorso logico seguito dall'Autorità per esprimere il giudizio di non ingannevolezza della condotta tenuta dal professionista e risulta assistito da una istruttoria adeguata, nel corso della quale è stato verificato che i messaggi veicolati da Ferrero sulle reti nazionali tramite *spot* televisivi a partire da gennaio 2017, nonché attraverso i siti *internet nutella.com/it* e *ferrero.it*, non presentavano gli elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti, in quanto i contenuti veicolati dai messaggi non apparivano in contrasto con le conclusioni dell'ISS, il quale nel proprio parere ha ritenuto che “Non ci sono evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simili composizione percentuali di grassi saturi e mono/polinsaturi, quali, ad esempio, il burro”.

Dunque, l'atto impugnato presenta una motivazione sufficientemente circostanziata delle ragioni che hanno indotto l'Autorità a non effettuare ulteriori accertamenti sui fatti segnalati.

Va evidenziato che, nel censurare l'atto per asserito difetto di motivazione, la parte ricorrente in realtà si dilunga nel rappresentare “le evidenze scientifiche sui rischi per la salute umana derivanti dal consumo di olio di palma”, così sollecitando non già un sindacato sulla motivazione del provvedimento bensì un inammissibile accertamento sulla presunta dannosità per la salute dell'olio di palma e, dunque, sulla presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso da Ferrero.

Il Codacons, infatti, prospetta argomentazioni con cui, quanto alla correttezza dei messaggi pubblicitari, tenta di sostituire le proprie valutazioni a quelle svolte dall'Autorità, formulando censure che travalicano i limiti del sindacato consentito a questo giudice sugli atti di archiviazione, circoscritto alla verifica che l'Autorità abbia esaminato e si sia pronunciata sulla segnalazione presentata, valutando congruamente gli elementi acquisiti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 2803).

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

(Omissis)